

CAMERA DEI DEPUTATI N. 20**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI VITTORIO, SANTI, LIZZADRI, NOVELLA e FOA*Annunziata il 23 luglio 1953***Fissazione della minima retribuzione dovuta ai braccianti agricoli**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riproduce testualmente quella già da noi presentata alla Camera il 3 febbraio 1953 e recante il n. 3175; la quale proposta non ha potuto essere discussa a causa dell'intervenuto scioglimento della stessa Camera e del Senato.

Poiché i motivi che hanno consigliato la stessa proposta non solo sono tuttora validi, ma si sono resi ancor più imperiosi, abbiamo ritenuto indispensabile ripresentarla raccomandandola ai vostri suffragi.

Ripetiamo qui le ragioni già esposte in occasione della prima presentazione della proposta:

« È troppo noto che una cospicua parte dei braccianti agricoli italiani è assoggettata, specialmente nel Meridione e nelle Isole, ed anche in non poche zone dell'Italia settentrionale e centrale, ad un trattamento salariale infimo, il che mortifica gravemente la vita materiale e civile di tali lavoratori ed offende uno dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana, quello dell'articolo 36, il quale vuole che ogni lavoratore goda di una retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.

Il suddetto fenomeno è dovuto principalmente alla grave disoccupazione da cui è afflitta la categoria, che permette alla parte più

esosa del padronato, nelle zone le cui organizzazioni sindacali dei lavoratori sono meno efficienti ed in ragione altresì del difettoso funzionamento del collocamento, di imporre unilateralmente ai braccianti — con la minaccia del diniego del lavoro — salari irrisori che, in talune zone, scendono persino a 300 lire al giorno! Ciò anche con danno di quei datori di lavoro che, provvisti di maggiore senso di onestà e di umanità, concedono ai braccianti agricoli migliori retribuzioni e che, per questa ragione, soffrono una illecita concorrenza da parte dei datori di lavoro meno dotati di sensibilità umana e sociale.

Nel recente Congresso nazionale dei braccianti agricoli e nelle riunioni di tutte le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori si è udito ripetutamente il grido di dolore proveniente da ogni parte d'Italia e, con maggiore forza, dal Meridione e dalle Isole, per questo intollerabile stato di cose; e si è invocata a gran voce la emanazione di un provvedimento legislativo che, almeno entro certi limiti, lo faccia cessare.

È accogliendo queste denunce e questi voti che presentiamo la presente proposta di legge sulla quale contiamo di ottenere la pronta e volenterosa adesione dell'intera Camera.

Essa consiste nella fissazione di una retribuzione minima nazionale per tutti i braccianti agricoli, salve restando le migliori e

più adeguate retribuzioni che essi abbiano potuto o possano in seguito ottenere sul terreno della negoziazione individuale o collettiva; e non crediamo che qualcuno possa sollevare fondate questioni di principio contro la adozione di questa misura legislativa.

Infatti, se è vero che il sistema generale previsto dalla nostra Costituzione (articolo 39) è quello che consiste nell'affidare la fissazione delle retribuzioni alla negoziazione collettiva, ciò non toglie che possa ammettersi — nella stessa materia — anche l'intervento del legislatore in tutti quei casi in cui, per quel complesso di ragioni che più sopra si sono accennate, la negoziazione collettiva non possa effettuarsi o non possa comunque raggiungere il suo scopo.

Del resto, il principio della fissazione delle retribuzioni minime per atto legislativo o per mezzo di organi creati dalla legge è universalmente ammesso: e basti ricordare, al riguardo, la Convenzione di Ginevra 30 maggio-16 giugno 1928 sulla fissazione dei salari minimi (resa esecutiva anche in Italia) la quale venne adottata appunto (come dice il suo articolo 1) per sopperire a tutte quelle situazioni in cui sia difficile fissare i salari a mezzo del contratto collettivo, o in altro modo, ovvero in cui i salari siano eccezionalmente bassi.

Pertanto, la nostra proposta, oltre che non urtare contro alcun principio del nostro sistema giuridico, rappresenta il compimento di un vero e proprio dovere costituzionale, sia pure entro quei limiti, purtroppo esigui, che sono imposti da una considerazione realistica delle condizioni economiche e sociali odierne.

Quanto all'ammontare della retribuzione minima proponiamo (articolo 1) la somma di lire 100 orarie o lire 800 giornaliera per la durata di 8 ore. Questo importo, il quale dimostra, con la sua stessa esiguità, la gravità della situazione salariale in cui versa grande

numero di braccianti, non potrà suscitare opposizioni o suggerimenti restrittivi, costituendo — anzi — la riprova di quella estrema discrezione che si è voluta impiegare nella determinazione dell'anzidetto minimo, il quale è inferiore alla media minima nazionale dei salari della categoria e, con ciò, tiene conto anche della situazione delle zone agricole meno produttive.

Tale minimo, giusta il principio dell'articolo 37 della Costituzione, varrà anche in favore delle donne e dei minori che eseguano mansioni uguali a quelle dei lavoratori maschi adulti: ciò si è ritenuto opportuno di precisare nel secondo comma dell'articolo 1 per evitare possibili errori di applicazione della futura legge.

Ma, la provvidenza proposta non sarebbe che scarsamente efficace se non si prevedesse anche una forma di sanzione per il datore di lavoro che non osservi il minimo obbligatoriamente stabilito quale retribuzione dei braccianti agricoli.

È noto, infatti, che, in materia, non esiste soltanto una carenza di validità legale dei contratti collettivi di lavoro, ma anche una diffusa inadempienza ai contratti collettivi da parte dei datori di lavoro che li hanno accettati e sono quindi legalmente obbligati ad osservarli; inadempienza che rimane priva di qualsiasi sanzione, dato che il misero bracciante non ha, se non in casi rarissimi, la possibilità pratica di ricorrere al giudice e, quindi, di ottenere il soddisfacimento del proprio credito nelle vie giudiziarie.

Queste ragioni suggeriscono di colpire con ammenda i datori di lavoro che non retribuiscono i braccianti agricoli, secondo la tariffa minima legale; ed a ciò provvede l'articolo 2 di cui non è necessario — dopo di ciò — illustrare il testo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La retribuzione dei braccianti agricoli, addetti a lavori di carattere ordinario per i quali non sia richiesta alcuna specializzazione e che non comportino un anormale sforzo fisico, non potrà essere inferiore in nessun caso alle lire cento orarie, o alle lire ottocento per la giornata di 8 ore, salve le variazioni derivanti dal funzionamento della scala mobile in vigore.

La medesima retribuzione minima sarà dovuta alle donne ed ai giovani lavoratori i quali eseguano mansioni uguali a quelle dei lavoratori maschi adulti.

ART. 2.

I datori di lavoro che retribuiscano i braccianti agricoli al disotto del minimo legale di cui all'articolo precedente saranno puniti con l'ammenda di lire 2000 per ogni bracciante e per ogni giornata di lavoro; pena aumentata a lire 4000 in caso di recidiva.